



ACCORDO QUADRO PER LA COOPERAZIONE IN TEMA DI SANITA' PUBBLICA

TRA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, in persona del Capo di Stato Maggiore, domiciliato per la carica in Roma, Via XX Settembre 8

E

REGIONE LAZIO, C.F.80143490581, in persona della Presidente della Regione, anche in qualità di Commissario ad Acta, domiciliata per la carica in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7.

VISTI

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1 della legge 23 dicembre 1978, n.833, che stabilisce che nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività;
- l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede che le Regioni, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione, degli enti locali, delle università nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti e che con gli organi della sanità militare possono concordare l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari e l'uso dei servizi di prevenzione

delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari;

- l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, 833, che stabilisce che il Ministero della Difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale;
- l'art. 1 del Decreto Interministeriale Sanità-Difesa 31 ottobre 2000, che stabilisce che tra le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanità militare rientrano, oltre a tutte le specifiche categorie individuate, anche i cittadini ricoverati per motivi d'urgenza, su richiesta del sistema di emergenza sanitaria territoriale nonché cittadini italiani e stranieri che costituiscono casi di particolare interesse scientifico, clinico o umanitario;
- l'art. 183 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell'Ordinamento Militare), concernente i rapporti col servizio sanitario nazionale, che stabilisce che per far fronte alle esigenze della Sanità Militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della Difesa può stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali nonché con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale;
- l'art. 205 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66, che stabilisce che il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale e che all'uopo sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa;
- l'art. 206 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66, che stabilisce che gli organi della Sanità militare collaborano, nell'ambito del servizio delle emergenze di salute pubblica;
- l'art. 569 del DPR 15 marzo 2010, n.90 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), concernente il ricorso agli atti negoziali aventi a oggetto la permuta di materiale e prestazioni con la finalità di favorire il contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate.
- l'art. 571 del DPR 15 marzo 2010, n.90, concernente il valore delle prestazioni a carico dei contraenti;

- l'art. 573 del DPR 15 marzo 2010, n.90, che stabilisce che il Capo di Stato Maggiore della Difesa individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta;
- l'art. 1062 del DPR 15 marzo 2010, n.90 concernente l'assistenza sanitaria in favore dei dipendenti e dei terzi nell'ambito del trattamento dei dati sensibili,

PREMESSO

- che nel Lazio operano Strutture Sanitarie Militari dotate di strumentazione di elevata tecnologia e di mezzi e servizi utilizzati in caso di pubbliche calamità ed impiegabili anche in condizioni ordinarie per tutta l'utenza del Lazio, con professionalità in possesso di uno specifico bagaglio di esperienza maturato in scenari emergenziali in Patria e all'Estero e nell'assistenza alle popolazioni locali nel corso di missioni internazionali;
- che nel Lazio operano Ospedali di rilievo Nazionale, Istituti Universitari e di Ricerca e strutture sanitarie di elevata qualità, con professionalità in grado di fornire prestazioni di eccellenza in moltissime discipline della medicina e della chirurgia ai fini di una collaborazione con i diversi compiti istituzionali della Sanità Militare, incluso quello della formazione del proprio personale sanitario in diversi settori, con particolare riferimento a quello delle urgenze-emergenze nelle distinte branche ultra-specialistiche;
- che l'attuale contesto economico-finanziario del Paese, detta anche nel campo sanitario la scelta di obiettivi che garantiscano la massima efficienza, orientata al contenimento dei costi e all'ottimizzazione delle risorse necessarie ad assicurare una risposta congrua all'utenza;
- che in tale contesto di necessità e aspettativa di sinergie sono stati già stipulati accordi e convenzioni tra diverse Strutture Sanitarie Militari e Civili, sia nel Lazio sia in altre Regioni;
- che sussiste la necessità di una sinergia sempre più integrata tra sanità civile e sanità militare già prevista con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- che la Regione Lazio ha interesse ad operare, in accordo con lo Stato Maggiore della Difesa ed in sinergia con gli organismi della Sanità Militare, una integrazione delle professionalità ed un interscambio di risorse logistiche e servizi allo scopo di fornire una risposta sanitaria quanto più esaustiva ai bisogni assistenziali della propria utenza;
- che lo Stato Maggiore della Difesa ha interesse che gli organismi della Sanità Militare mantengano elevati standard qualitativi, attraverso un ampliamento del bacino d'utenza e una crescente integrazione con le strutture sanitarie civili

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**Articolo 1****OGGETTO**

1. Lo Stato Maggiore della Difesa e la Regione Lazio, nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano le rispettive competenze, decidono di definire con un Accordo Quadro una reciproca collaborazione per la promozione, l'istituzione, l'organizzazione e lo sviluppo di attività di comune Interesse nel settore sanità pubblica, mediante l'impiego delle risorse, delle strutture e mezzi in rispettiva dotazione al fine di consentire sinergie tali da garantire standard qualitativi di eccellenza per l'utenza civile e militare. Tale Accordo consentirà di implementare ed ampliare gli accordi già esistenti tra strutture sanitarie militari e civili del Lazio, nonché di definire e monitorare congiuntamente i programmi e gli studi di comune interesse attraverso specifici Accordi Esecutivi e gli eventuali discendenti Accordi Attuativi.

Articolo 2**MODALITA' DI ATTUAZIONE**

1. La collaborazione tra lo Stato Maggiore della Difesa e la Regione Lazio preveda la definizione, la scelta e la realizzazione di programmi duali, attività sperimentali, progetti e studi di comune Interesse relativi all'oggetto del presente Accordo Quadro sulla base di requisiti sviluppati congiuntamente.

2. Per attuare la collaborazione in applicazione del presente Accordo Quadro verranno stipulati specifici Accordi Esecutivi e Attuativi che disciplinano, per ogni singolo settore di Interesse comune, la durata e la natura delle attività e delle prestazioni tecniche e scientifiche, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie eventualmente a carico di ciascuna Parte ed ogni altra modalità del rapporto che si intende costituire, ivi compresa la configurazione dei Gruppi di Lavoro congiunti Difesa/Regione Lazio.

3. Lo Stato Maggiore della Difesa e la Regione Lazio, compatibilmente con le proprie attività istituzionali, che avranno in ogni caso carattere di priorità, forniranno reciprocamente le prestazioni richieste e concordate in conformità alle leggi e alle normative in vigore, impiegando strutture, attrezzature e personale necessari.

4. I predetti Accordi Esecutivi e Attuativi, saranno stipulati tra le articolazioni dello Stato Maggiore Difesa (SMD) e quelle della Regione Lazio a seconda del particolare ambito di

- esaminare e proporre le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo Quadro.
- esaminare le proposte di Accordi Esecutivi ed Attuativi tra le strutture sanitarie della Regione Lazio di cui all'art. 2, punto 5 e le strutture della Sanità Militare e proporre eventuali modifiche ed integrazioni al fine dell'approvazione da parte degli organi competenti ai sensi del precedente art. 2, comma 6.

3. La Commissione Paritetica si riunirà almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta lo richiedano una delle due parti; la sua presidenza sarà affidata alternativamente ad una delle due Parti firmatarie, attraverso uno dei propri membri designati ai sensi del precedente comma 2.

4. Il Presidente e i membri della Commissione Paritetica rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del Sig. Capo di SMD e del Presidente della Regione Lazio.

5. Le proposte formulate dalla Commissione saranno inoltrate al Sig. Capo di SMD e al Presidente della Regione Lazio per il vaglio e le conseguenti determinazioni di competenza.

6. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori della Commissione Paritetica è disciplinato con regolamento interno nel quale sono altresì definite le incompatibilità e i casi di conflitto di interessi dei componenti.

7. La Commissione Paritetica redige apposito verbale nel quale vengono sinteticamente descritti i propri lavori.

Articolo 4

DIVULGAZIONE E VIGILANZA

Nel rispetto delle norme di riservatezza e segretezza in vigore, lo Stato Maggiore della Difesa e la Regione Lazio si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l'apporto dell'altra. Ad eccezione di quelle preesistenti detenute da una Parte e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento di attività congiunte, ciascuna Parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito, ha la libera disponibilità delle conoscenze tecnologiche acquisite nel corso delle attività di cui al presente Accordo Quadro.

La divulgazione dei risultati degli studi e delle attività in genere condotti e attuati in applicazione del presente Accordo Quadro e discendenti Accordi Esecutivi avverrà secondo modalità concordate tra le Parti, secondo le procedure seguite nell'ambito di analoghi accordi tecnico-scientifici stipulati dalla Regione Lazio con altri Enti pubblici o privati e nel rispetto delle norme di riservatezza e segretezza in vigore.

Articolo 5

ACCESSO ALLE INSTALLAZIONI E SICUREZZA DEL PERSONALE

1. Il personale della Regione Lazio, in esecuzione del presente Accordo Quadro o dei discendenti Accordi Esecutivi e Attuativi, può avere accesso ad installazioni militari ed è tenuto ad osservare le norme di sicurezza per l'ingresso alle stesse e quelle previste in materia di tutela dei luoghi di lavoro, oltre alle eventuali restrizioni previste per le aree riservate.
2. Il menzionato personale sarà tenuto anche al dovere di riservatezza per ciò che attiene alle aree e ai documenti ai quali dovesse avere accesso.
3. Il personale dell'AD sarà parimenti tenuto al rispetto delle norme di sicurezza generali e vigenti all'interno della regione Lazio e al dovere di riservatezza.
4. Per il personale dello Stato Maggiore della Difesa e della Regione Lazio la partecipazione alle attività stabilite in esecuzione del presente Accordo Quadro anche fuori dell'ordinaria sede di lavoro costituisce attività di servizio.
5. Gli oneri assicurativi a copertura dei rischi e danni derivanti da responsabilità civile per il personale sono a carico della struttura ospitante il personale dell'altra Parte.

Articolo 6

SEGRETEZZA

1. Ciascuna parte è tenuta ad osservare e a far osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del presente Accordo Quadro e dei discendenti Accordi Esecutivi e Attuativi, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'altra parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività sopra menzionate.

2. Per quanto concerne la tutela del segreto saranno applicate le disposizioni del RD n. 1161/1941, del Codice Penale e del Codice Penale Militare.

Articolo 7

PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

1. Lo Stato Maggiore della Difesa e la Regione Lazio, ai propri fini istituzionali, avranno comunque la possibilità di utilizzare singolarmente e senza oneri aggiuntivi per l'altra Parte, i risultati degli studi e delle attività effettuate in collaborazione ai sensi del presente Accordo Quadro e dei discendenti Accordi Esecutivi e Attuativi, ferme restando le limitazioni previste dalle norme vigenti per i progetti o studi di natura riservata.

Articolo 8

DURATA



1. Il presente Accordo Quadro ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato, con il consenso espresso delle parti, per analoghi periodi di tempo.

2. Qualora durante detto periodo dovessero intervenire fatti che impediscano, compromettano o non consentano il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, esso potrà essere risolto liberamente per volontà di una delle parti o per mutuo consenso manifestato in forma scritta, in qualsiasi momento ma con un preavviso di 60 giorni senza che questo possa comportare azioni di rivalsa a causa della anticipata interruzione di quanto in esso previsto.

Articolo 9

CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Accordo Quadro e/o degli Accordi Esecutivi saranno devolute al giudice amministrativo.



Articolo 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo Quadro e agli Accordi Esecutivi di cui all'articolo 2, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo sia elettronico; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dal citato Decreto legislativo.

2. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate, nelle persone del presidente pro-tempore della Commissione Paritetica di cui all'articolo 3.

Articolo 11

REGISTRAZIONE

Il presente Accordo Quadro viene redatto in due originali in carta libera ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Fatto a Roma in data 28 febbraio 2012 In due originali facenti fede.

per la Regione Lazio

la Presidente e Commissario ad acta

Renata POLVERINI



per lo Stato Maggiore della Difesa

delegato Il Capo Ufficio Generale

della Sanità Militare

Ten. Gen. Federico MARMO

